

LO SCONSIGLIO

In punto di stretto diritto, ritengo che lo "sconsiglio" della Farnesina non costituisce, pur in causa di forza maggiore che giustifichi la risoluzione del contratto.

Per causa di forza maggiore, infatti, deve intendersi un evento esterno che renda obiettivamente impossibile all'organizzatore offrire la prestazione promessa, o parimenti impossibile per il viaggiatore ricevere la prestazione acquistata.

Tale sarebbe, ad esempio, un *divieto* dell'autorità (italiana o straniera) rispetto al quale, ovviamente, fruire del pacchetto turistico sarebbe giuridicamente impossibile.

Pure costituirebbe forza maggiore l'inagibilità della struttura alberghiera/o la cancellazione dei voli per le località prescelte, dovuta a provvedimenti dell'autorità.

Laddove il tour operator sia in grado di fornire le prestazioni cui è contrattualmente tenuto, invece, il timore che si verifichi un ulteriore episodio terroristico o naturale nei luoghi prescelti per le vacanze – pur comprensibile - non è tale da ritenere impossibile la fruizione della vacanza e non autorizza, senza il consenso del Tour Operator, il recesso del consumatore senza penalità.

Nelle cause di valore inferiore a 1.100 Euro, peraltro, il Giudice di Pace non decide secondo stretto diritto ma secondo equità.

L'equità non sempre coincide con il diritto, e ben potrebbe giudicarsi equa la restituzione dell'acconto versato al viaggiatore che decida di rinunciare al viaggio.

E' consigliabile dunque quantomeno di offrire, a chi non intenda partire e chiedi la restituzione dell'acconto, soluzioni di viaggio alternative, documentando le proposte effettuate: e cio' non solo per ragioni di opportunita' commerciale, ma anche per la valutazione equitativa dei rispettivi comportamenti.

A fronte di un operatore turistico che si sia diligentemente attivato offrendo al viaggiatore di trascorrere, altrove, la propria vacanza, diventerebbe ben piu' difficile (anche in equita') giustificare l'ostinato rifiuto di quest'ultimo di accettare ogni accomodamento, ed accogliere la sua pretesa di rimborso senza penali.

La durata del periodo in cui il Ministero degli Affari Esteri continuerà a sconsigliare di recarsi in una certa località dipenderà dalle valutazioni del Ministero in merito alla sicurezza dei luoghi; valutazioni che, ovviamente, nessuno è in grado di prevedere.

La comunicazione si riferisce al solo periodo in cui rimarrà in vigore tale suggerimento.

Quanto alla diffida, l'agente di viaggio riceve l'acconto in nome e conto dell'operatore e, pertanto, non può disporne (né restituirlo) senza l'autorizzazione di quest'ultimo.